



**PROVINCIA DI FERRARA**  
**Settore Ambiente e Agricoltura**  
**Servizio Protezione Flora, Fauna e Produzioni Agricole**

***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE***  
***(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005

***Misura 214***  
***Sostegni agli investimenti non produttivi***

azioni 1,2,3,4,5,6,8,9,10 "PAGAMENTI AGROAMBIENTALI"

**AVVISO PUBBLICO**  
**PER LA RICEZIONE E SELEZIONE DELLE DOMANDE**  
***Anno 2011***

Allegato A

## **Principali definizioni e abbreviazioni**

**PSR 2007-2013:** Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/05

**PRIP:** Programma Rurale Integrato Provinciale

**Domanda di aiuto:** domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n.1698/2005 (art. 2, lett. a), del Reg. (UE) n. 65/2011)

**Domanda di pagamento:** domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali (art. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 65/2011)

## **.Obiettivi**

Con il presente bando si intende dare attuazione alla misura 214 “Pagamenti Agroambientali”, del Programma di Sviluppo Rurale (di seguito PSR) 2007/2013 contenuta:

1) nel Programma Operativo dell’Asse 2, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n° 1393 del 20/09/2010 (di seguito P.O.A.) e s.m.ii. nonché nella deliberazione n. 1618 del 07/11/2011 della Giunta della regione Emilia-Romagna

3) nel Programma Rurale Integrato Provinciale della Provincia di Ferrara, allegato “A” alla DGP PG. n° 100499/2007 modificata con delibera C.P. nn.88/70587 del 22/09/2010 (di seguito PRIP) in base al quale la graduatoria delle azioni di misura, è nel seguente ordine:

azione 10 “ Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali “

azione 9 “ Conservazione di spazi naturali, semi naturali e del paesaggio agrario “

azione 2 “ Produzione biologica

azione 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono

Azione 6 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione

Azione 8 “Regime sodivo e praticoltura estensiva”

Azione 1 “Produzione integrata”

Azione 4 “Incremento della sostanza organica”

Azione 3 “ Coperture vegetali per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque”

Le Azioni prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall’articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

## **Obiettivi specifici**

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l’obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

Contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria.

- Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario.
- Salvaguardare e valorizzare la biodiversità di specie e habitat dei terreni agricoli e forestali, favorire una corretta gestione delle Aree della Rete Natura 2000, tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali ad alto valore naturalistico (AVN).
- Tutelare la risorsa suolo contrastando il dissesto idrogeologico, l'erosione e la contaminazione chimica, contribuendo inoltre al mantenimento ad alla gestione di biotopi.
- Tutelare la risorsa acqua sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

#### **. Beneficiari:**

Possono presentare domanda gli Imprenditori Agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile nonché, esclusivamente per le azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli Imprenditori Agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Regionale n° 17 del 15 settembre 2003 "Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende Agricole", in possesso di partita IVA agricola o combinata ed iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. 2007/2013, attivate con il presente bando.

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera a) e al punto 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, possono beneficiare dei pagamenti agroambientali in attuazione della Misura 214 gli imprenditori agricoli che in seguito alla presentazione di una "domanda di aiuto" risultano collocati in posizione utile per il finanziamento nella specifica graduatoria.

#### **Condizioni di ammissibilità**

Azione 10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Possono essere oggetto di questa azione le superfici risultanti a seminativo alla data del 20 settembre 2005. Limitatamente alle aziende agricole situate all'interno della Rete Natura 2000 e all'interno dell'area preferenziale "Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica" è possibile applicare l'Azione anche su superfici risultanti a seminativo alla data della presentazione della domanda, qualora le superfici fossero coltivate a pioppeto alla data del 20 settembre 2005;

Per i terreni che, secondo le indicazioni del "Catalogo dei tipi di suolo della pianura emiliano – romagnola", presentino limitazioni severe per la crescita delle specie forestali dovute a valori di pH e salinità, sarà necessario allegare un'analisi del terreno per tali parametri; le modalità di campionamento sono indicate dalle Norme generali dei Disciplinari di Produzione Integrata 2008, ma verteranno principalmente su due livelli: il primo a 30 cm. e il secondo a 100 – 120 cm. di profondità. Ove i valori per i suddetti parametri (pH e salinità) fossero non compatibili con la crescita delle specie forestali, l'istanza non verrà accolta.

Azione 9 – Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari almeno al 5% della S.A.U. Nel

caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale impegno può essere applicato anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo.

#### Azione 2 – Produzione biologica

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 euro/ettaro.

#### Azione 8 – Regime sodivo e praticoltura estensiva

Le superfici devono essere catastalmente allo stato di seminativo per l'intervento di conversione e di prato pascolo per gli interventi di mantenimento o recupero.

#### Azione 1 – Produzione integrata

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ettari di SAU, oppure 10 ettari per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a produzione lorda vendibile maggiore di 4.000 euro/ettaro.

#### Azione 4 – Incremento della sostanza organica

Possono usufruire dell'aiuto le aziende agricole con superfici non inferiori a 3 ettari, anche non contigue, caratterizzate da un contenuto di materia organica non superiore al 2% . I beneficiari devono essere titolari di impresa agricola con OTE (Orientamento Tecnico Economico) vegetale con terreni ubicati in Comuni a basso carico di azoto zootecnico; tutti i Comuni della provincia di Ferrara ricadono in questa condizione, tranne il comune di Lagosanto .

#### Azione 3 – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

Condizioni di ammissibilità per le colture annuali:

Sono ammesse all'aiuto le superfici a seminativo di almeno 3 ettari, anche non contigue.

Condizioni di ammissibilità per l'Intervento Inerbimento permanente di frutteti e vigneti: E' ammessa all'aiuto la superficie minima di 1 ettaro, anche costituita da appezzamenti non contigui.

#### **Criteri di selezione**

Nel caso in cui le risorse previste dal presente bando non siano sufficienti a soddisfare le richieste si procederà ad approvare specifiche graduatorie attraverso l'applicazione della procedura di selezione di seguito descritta.

La selezione delle domande presentate per beneficiare dei sostegni previsti dalla Misura 214 del PSR 2007/2013 è effettuata attraverso una graduatoria in ambito provinciale che tiene conto del PSR 2007/2013, del POA – Asse 2 , del PRIP della Provincia di Ferrara e della DGR n° 363 del 17/03/2008 – Allegato 2 “Meccanismo Operativo di Selezione per le Misure/Azioni”. e della DGR 1393 /2010.

I criteri di selezione stabiliti dal PSR e dal PRIP, dalla DGR n° 363 /2008 e dalla DGR 1393/2010 sono basati sulle priorità di seguito definite che, applicate nel seguente ordine, generano tre ordinamenti subordinati tra loro.

- priorità territoriali, assegnate a superfici che ricadono in aree preferenziali
- priorità tecniche, assegnate alle azioni
- priorità soggettive, individuate in relazione alle caratteristiche aziendali, e altre priorità territoriali, assegnate alle zone altimetriche e alle aree rurali.

### **Priorità territoriale**

In Provincia di Ferrara abbiamo due tipi di priorità territoriale:

La priorità assoluta (Aree di tipo A) viene data alle aree preferenziali disposte dalla Regione Emilia-Romagna, con specifico riferimento alle Aree Vulnerabili ai Nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle Aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Insieme queste due aree costituiscono una unica priorità territoriale; per cui dato che l'intera Provincia di Ferrara, considerata nei propri confini amministrativi è, secondo il Piano di Tutela delle Acque in attuazione della Direttiva Nitrati, Area Vulnerabile ai Nitrati, per individuare la priorità territoriale assoluta verranno citate solamente le Aree della Rete di Natura 2000.

•

Fatta salva la priorità assoluta (Aree di tipo A) la priorità territoriale subordinata (Aree di tipo B) viene assegnata alle aree di Tutela naturalistica (priorità 1) Tutela idrologica (priorità 2) e Tutela paesaggistica (priorità 3) previste dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 140 del 17/12/2008, esecutiva, pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 40 dell'11/03/2009 (in seguito indicato per brevità P.T.C.P.)

Nella tabella sottostante viene riportata la corrispondenza fra le aree preferenziali proposte dal PSR e quelle individuate a livello provinciale.

#### **Aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica**

Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTPR) Zone di tutela naturalistica (art. 25 PTCP) Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico – venatorie Centri di riproduzione della fauna alla stato naturale Oasi di protezione della fauna, Aziende faunistico – venatorie Centri di riproduzione della fauna alla stato naturale istituite a livello provinciale  
Aree preferenziali a prevalente tutela idrologica  
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 17 e 34 PTPR) Zone di tutela dei corsi d'acqua (art. 17 PTCP) Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III PTA) Non ancora definito, ma c'è corrispondenza dell'art. 32 del PTCP con l'art. 21 del D. Lgs. 152/99; tali aree coincidono con il l'art. 26 del PTCP

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)

Zone di tutela dei corpi idrici sotterranei (art. 26 PTCP)

#### **Aree a prevalente tutela paesaggistica**

Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale (art. 19 PTPR)

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 PTCP)

In caso di sovrapposizione territoriale subordinata, si avrà la priorità stabilita dalla seguente tabella:

**PRIORITA' Sovrapposizione aree riferite al PTCP**

P1 Sovrapposizione 1+2  
P2 Sovrapposizione 1  
P3 Sovrapposizione 2+3  
P4 Sovrapposizione 2  
P5 Sovrapposizione 3

In base a tale criterio un territorio ricadente in una di queste aree preferenziali subordinate (o una loro sovrapposizione) non potrà mai avere un livello di priorità maggiore rispetto alle aree a priorità assoluta.

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree a prevalente tutela paesaggistica si assegna sempre priorità minima.

#### b. Priorità tecniche

Per priorità tecniche si intendono le azioni che si intendono attivare. Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali. La graduatoria è stabilita dalla seguente tabella:

Priorità Azione

P1 **2+9 e 10**  
P1 **2**  
P2 **2+9**  
P2 **2+10**  
P3 **10**  
P4 **9**  
P5 **8**  
P6 **5**  
P6 **6**

I diversi livelli di priorità assegnati alle azioni, così come riportati in Tabella, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di azioni aventi priorità inferiori.

#### c. Priorità soggettive:

- Aziende al primo quinquennio di adesione all'Azione 1
- Caratteristiche aziendali
- Impresa condotta da giovane
- Impresa condotta da imprenditore donna
- Et  anagrafica: il pi  giovane
- aziende certificate biologiche

I requisiti soggettivi dovranno essere posseduti con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto (compresa). I criteri soggettivi operano in subordine rispetto ai criteri tecnici.

Aziende al primo quinquennio di adesione all'Azione 1 – si descrive di seguito il meccanismo che assegna la priorit  alle nuove introduzioni rispetto al mantenimento:

beneficiario gi  sottoscrittore di impegni nel precedente quinquennio beneficiario che non ha mai sottoscritto impegni  
totalit  delle superfici aziendali mai impegnate in nuova introduzione

superfici aziendali  
parzialmente impegnate in mantenimento nuova introduzione  
precedenza < 50%  
superfici aziendali  
parzialmente impegnate in mantenimento mantenimento  
precedenza > 50%

Caratteristiche aziendali -la priorità viene assegnata alle aziende che hanno un rapporto tra SOI investita a colture arboree e la SOI totale maggiore di 0,5.

Il requisito soggettivo “Impresa condotta da giovane”, così come individuato nella DGR 305/2002, sarà considerato valevole come priorità, qualora in sede di graduatoria si verifichi il caso di aziende con punteggio ex equo.

Il requisito soggettivo “Impresa condotte da imprenditore donna” è quello individuato nella DGR n° 167/08, Allegato n. 4 -punto 11. e dovrà essere mantenuto per almeno cinque anni, calcolati dalla data di adozione dell’atto di liquidazione del saldo del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

Nel caso di aziende con requisito soggettivo ” Impresa condotta da giovane” e con punteggio ex equo sarà considerato valevole come priorità il requisito soggettivo “Impresa condotte da imprenditore donna”.

Nel caso di aziende con requisito soggettivo ” Impresa condotta da giovane” e con punteggio ex equo, qualora non vi siano aziende con requisito soggettivo “Impresa condotte da imprenditore donna”, sarà considerato valevole come priorità il requisito soggettivo “età anagrafica: il più giovane”.

Nel caso di aziende con requisito soggettivo “Impresa condotte da imprenditore donna” e con punteggio ex equo sarà considerato valevole come priorità il requisito soggettivo “età anagrafica: il più giovane”.

## **. Criteri operativi di selezione**

Primo ordinamento

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, nel P.R.I.P. della Provincia di Ferrara e nella DGR n° 363 del 17/03/2008 – Allegato 1: “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l’attuazione del PSR”.

Per ciascuna Azione della Misura 214 gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede del P.S.R. 2007-2013 ed in particolare per la Provincia di Ferrara:

Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica
- 3) Zone di Tutela Idrologica
- 4) Zone di Tutela Paesaggistica .

Azione 9 - Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica
- 3) Zone di Tutela Idrologica
- 4) Zone di Tutela Paesaggistica .

Azione 2 – Produzione biologica:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica
- 3) Zone di Tutela Idrologica
- 4) Zone di Tutela Paesaggistica .

Azione 5 – Agrobiodiversità . Tutela di razze autoctone a rischio di abbandono:

- 1) Aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze comprese nelle Aree di rete Natura 2000.
- 2) Zone di origine delle singole razze escluse dalle zone vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.
- 3) Aree della Rete Natura 2000 al di fuori dei punti 1) e 2)
- .

Azione 6 – Agrobiodiversità. Tutela di varietà autoctone minacciate da erosione:

- 1) Aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole varietà comprese nelle Aree di rete Natura 2000.
- 2) Zone di origine delle singole varietà escluse dalle zone vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.
- 3) Aree della Rete Natura 2000 al di fuori dei punti 1) e 2)
- .

Azione 8 – Regime sodivo e praticoltura estensiva:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica
- 3) Zone di Tutela Idrologica
- 4) Zone di Tutela Paesaggistica

Azione 1 – Produzione integrata:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Naturalistica
- 3) Zone di Tutela Idrologica

Azione 4 – Incremento della sostanza organica:

1) Rete Natura 2000.

Azione 3 – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque:

- 1) Rete Natura 2000
- 2) Zone di Tutela Idrologica.

Per le particelle agricole ricadenti nelle Aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R.14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L. R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

Relativamente all’applicazione dei criteri territoriali, l’unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione. Una particella appartiene ad un’area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all’interno della stessa area preferenziale. Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi così definiti dalla Provincia di Ferrara per ciascuna area preferenziale:
  - 20000 per la prima priorità
  - 10000 per la seconda priorità
  - 5000 per la terza priorità
  - 2500 per la quarta priorità

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Misura/Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Misura/Azione diventa pertanto 100) e poi arrotondato all’intero, determinando il punteggio effettivo.

Secondo ordinamento

Il secondo ordinamento viene generato, qualora vi sia parità di punteggio derivante dall’applicazione delle priorità territoriali, applicando le priorità tecniche. Tali priorità, secondo quanto stabilito dal PRIP, riguardano le azioni, che vengono ammesse ai benefici con il seguente ordine, fatto salvo quanto stabilito dal programma operativo di asse regionale con attribuzioni di punteggi decimali:

azione 10 “ Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali  
“

azione 9 “ Conservazione di spazi naturali, semi naturali e del paesaggio agrario  
“

azione 2 “ Produzione biologica

azione 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano

-romagnolo a rischio di abbandono

Azione 6 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano

-romagnolo minacciate di erosione

Azione 8 “Regime sodivo e praticoltura estensiva”

Azione 1 “Produzione integrata”

Azione 4 “Incremento della sostanza organica”

Azione 3 “ Coperture vegetali per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque”

Terzo ordinamento

Il terzo ordinamento delle azioni viene generato, qualora vi sia parità di punteggio derivante dall'applicazione dei due ordinamenti precedenti, applicando le priorità soggettive con attribuzioni di punteggio centesimale.

Per ciascuna azione è stato stabilito l'ordine di tali priorità come di seguito riportato.

Azione 1

- 1) Aziende al primo quinquennio
- 2) Impresa condotta da giovane
- 3) Impresa condotta da imprenditore donna
- 4) Caratteristiche aziendali limitatamente alle produzioni arboree

Azione 2

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

Azione 3

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna
- 3) aziende certificate biologiche

Azione 4

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna
- 3) aziende certificate biologiche

Azioni 5

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

#### Azione 6

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

#### Azione 8

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

#### Azione 9

- 1) Adozione contestuale azione 2
  - 2) Impresa condotta da giovane
  - 3) Impresa condotta da imprenditore donna
- #### Azione 10

- 1) Impresa condotta da giovane
- 2) Impresa condotta da imprenditore donna

La procedura di selezione si effettuerà per “azioni”; quindi a ciascuna azione di cui è composta la domanda verrà assegnato il livello di priorità spettante in relazione ai criteri di selezione sopra riportati.

Conseguentemente la graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto se una domanda è composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Nei casi in cui una singola domanda contenga azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l’iter amministrativo per le sole azioni finanziabili.

#### **. Dotazione finanziaria**

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione"
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"

- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale."
- n. 1477 del 7/10/2010 avente per oggetto" REG. (CE) 1698/2005 - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. RIDEFINIZIONE TEMPORALE ATTIVAZIONE BANDI DELLE MISURE DELL'ASSE 2; QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE LIBERE A LIVELLO TERRITORIALE PER LA MISURA 214 E L'AZIONE 3 DELLA MISURA 216 E DEFINIZIONE DELLE RISERVE FINANZIARIE TERRITORIALI"
- n. 1618 del 07/11/11 avente per oggetto "P.S.R. 2007/2013. MISURA 214 E MISURA 216 AZIONI 2 E 3 - RIDEFINIZIONE DELLA TEMPORALE E DELLE DISPOSIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DEI BANDI IN DEROGA AL PROGRAMMA OPERATIVO DELL'ASSE 2 E ALLA DELIBERAZIONE N. 1477/2010, MODIFICHE E INTEGRAZIONI AI PROGRAMMI OPERATIVI INERENTI ALLE MISURE E/O AZIONI ATTIVATE";

Con tali atti sono state assegnate alla Provincia di Ferrara, le risorse destinate nell'intero periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 per la misura 214 pari ad un importo di € 45.142.226.  
Per il presente bando l'importo delle risorse annuali disponibili è pari ad € **4.026.239**

Al fine di corrispondere in particolare alle scelte di politica regionale, come stabilito dalla Delibera G.R. n. 1618 del 2011, assicurando nel contempo il raggiungimento di obiettivi di concentrazione e di salvaguardia ambientale, per la Provincia di Ferrara, fermo restando le priorità già previste dal P.S.R. 2007-2013 e dal POA, sono state stabilite le seguenti riserve finanziarie:

- una riserva finanziaria pari al 40% delle risorse disponibili nel presente bando, per l'azione 2 "Produzione biologica";
- una riserva finanziaria pari al 20% delle risorse disponibili nel presente bando, per l'azione 9 "Conservazione di spazi naturali, semi naturali e del paesaggio agrario";
- una riserva finanziaria pari al 10% delle risorse disponibili nel presente bando, per l'azione 10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Gli eventuali residui della quota riservata, qualora non fossero stati completamente utilizzati a causa di un fabbisogno di domanda ammissibile inferiore all'entità della riserva stessa, verranno destinati alle altre azioni attivate dalla Provincia di Ferrara.

## **9. Entità degli aiuti**

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono le seguenti differenziazioni del sostegno di cui si può prendere visione anche in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007/2013 prevede i seguenti massimali:

- Colture annuali: 600 €/ha
- Colture perenni specializzate: 900 €/ha
- Razze locali minacciate di abbandono: 200 €/UBA

Azione 10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali:

Entità dell'aiuto: 600 €/ha/anno.

Azione 9 – Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario

Entità dell'aiuto: 1° quinquennio: 0,12 €/mq/anno ; 2° quinquennio: 0,10 €/mq/anno

Le superfici oggetto dell'applicazione del Reg (CE) 1257/99, Misura 2F – Azione 9 possono essere oggetto di questa azione dopo la scadenza del precedente impegno. Per tali superfici il contributo sarà pari a: 0,05 €/mq/anno.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari sono incrementati dell'8%, come riportato nella tabella seguente.

### 1° QUINQUENNIO 2° QUINQUENNIO

**Pianura** 0,13 Euro/mq/anno 0,11 Euro/mq/anno

Azione 2 – Produzione biologica

#### **Introduzione Produzione Biologica (IPB) – Euro/Ha/anno**

<i>TIPOLOGIA COLTURALE E</i>	<i>Seminativi e foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre annuali</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	<i>156</i>	<i>296</i>	<i>390</i>	<i>469</i>	<i>625</i>	<i>750</i>

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10%. Per le superfici investite ad olivo e castagno l'incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovra-compensazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell'Allegato 3 al PSR "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2".

L'importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue.

#### **Introduzione Produzione Biologica (IPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno**

<b>TIPOLOGIA COLTURALE</b>	<b>Seminativi e foraggere</b>	<b>Bietola</b>	<b>Ortive e altre ann.</b>	<b>Olivo e castagno</b>	<b>Vite e fruttiferi minori</b>	<b>Arboree principali</b>
<b>Sostegno</b>	<b>171</b>	<b>325</b>	<b>429</b>	<b>511</b>	<b>687</b>	<b>825</b>

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 418 Euro/Ha
- per il settore zootecnico da carne: 363 Euro/Ha

Qualora tali superfici foraggere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

**Mantenimento Produzione Biologica (MPB) - Euro/Ha/anno**

<i>TIPOLOGIA COLTURALE</i>	<i>Seminativi e foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	<i>142</i>	<i>270</i>	<i>355</i>	<i>426</i>	<i>568</i>	<i>682</i>

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai fini della corresponsione dei pagamenti agroambientali si farà riferimento ai caratteri delle singole particelle agricole.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10%. Per le superfici investite ad olivo e castagno l'incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovra-compensazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell'Allegato 3 al PSR "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2". L'importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue:

**Mantenimento Produzione Biologica (MPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno**

<i>TIPOLOGIA COLTURALE</i>	<i>Seminativi e foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	<i>156</i>	<i>297</i>	<i>390</i>	<i>464</i>	<i>624</i>	<i>750</i>

Qualora tali superfici foraggere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 385 Euro/Ha
- per il settore zootecnico da carne: 330 Euro/Ha

Qualora tali superfici foraggere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

Il sistema di produzione biologico può essere potenziato da azioni complementari come quelle previste con gli impegni dell'azione 5 "Agrobiodiversità": tutela del patrimonio di razze autoctone. Si ammette comunque la presentazione di domande di nuovi impegni per i casi di Azioni abbinabili alle Azioni 1 e 2 qualora le medesime siano al momento attivate singolarmente; si ammette pertanto di poter presentare domanda per Azioni 3 o 4 se le particelle sono già impegnate per Azione 1 non già in combinazione con le medesime Azioni 3 e 4; di poter presentare domanda per Azioni 3 se le particelle sono già impegnate per Azione 2 non già in combinazione con la medesima Azione 3).>

Per le sole Azioni 1 e 2 le particelle acquisite in corso di impegno per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento di impegno sono suscettibili di essere

oggetto di nuova richiesta di impegno in concomitanza della emanazione di specifici bandi, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la controllabilità dei distinti impegni.

Azione 5 – Agrobiodiversità . Tutela di razze autoctone a rischio di abbandono come indicate nella tabella >

RAZZA	ZONA D'ORIGINE DI ALLEVAMENTO	FATTRICI	ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI			
Reggiana	RE, PR, MO	1380	ANABORARE
Romagnola razza pura	RN, FC, RA, BO, FE	7146	ANABIC
Bianca Val Padana	MO, PR, RE	381	APA Modena (R. anagrafico c/o AIA)
Ottonese Varzese	PC	118	APA Piacenza (R. anagrafico c/o AIA)
OVINI			
Appenninica	Appennino forlivese	8084	ASSO.NA.PA.
Cornigliese	Collina e montagna di tutte le Province emiliano-romagnole	261	APA BO, PR, RA (R. anagrafico c/o AIA)
Cornella Bianca	BO, FE, MO, RE	305	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o ASSO.NA.PA.)
EQUINI			
Cavallo del Ventasso	RE	90	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o AIA)
Cavallo Bardigiano	PR, PC	1665	Ass. Naz. Allevatori Bardigiano (c/o APA PR)
Cavallo Agricolo Italiano T.P.R	BO, FE, RA, FC	3142	Ass. Naz. Allevatori Agricolo da T.P.R.
Cavallo Delta	FE	320	APA Ferrara
SUINI			

Mora Romagnola	FC, RA, RN	129	APA di Ravenna
Nero di Parma	PR	401	APA di Parma
ASINI			
Asino Romagnolo	FC, BO, RA	113	APA FC, BO (R. anagrafico c/o AIA)

Entità dell'aiuto: 150 €/UBA mantenuto in allevamento per almeno 5 anni.

Azione 6 – Agrobiodiversità. Tutela di varietà autoctone minacciate da erosione

Entità dell'aiuto: settore frutticolo e viticolo: 850 €/ha per le cultivar frutticole ed i vitigni così come indicato nel PSR 2007/2013; in caso di nuovi impianti sono ammesse superfici > 950 mq e = < 1 Ha;

Settore orticolo: 600 €/ha; sono ammesse superfici = o > 300 mq. per le varietà così come indicato nel PSR 2007/2013.

Azione 8 – Regime sodivo e praticoltura estensiva:

Entità dell'aiuto: per l'intervento di conversione: 300 €/Ha; per l'intervento di mantenimento: 240 €/Ha. Così come indicato nel PSR 2007/2013.

Per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni previsti sono incrementati:

- del 10% per l'intervento di conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari a 330 Euro;
- del 3,5% per tutte le tipologie di applicazione relative all'intervento di gestione sostenibile. Pertanto il sostegno per tali superfici è pari 248 Euro.

Azione 1 – Produzione integrata

aiuti per Introduzione Produzione Integrata (IPI) – Euro/Ha/anno

Tipologia culturale	Seminativi e Foraggiere	Bietola	Ortive e altre ann	Olivo e Castagno	Vite e frutti-feri minori	Arboree principali
sostegno	110	209	275	330	440	528

.Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10% secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono

Tipologia culturale	Seminativi e Foraggiere	Bietola	Ortive e altre ann	Olivo e Castagno	Vite e frutti-feri minori	Arboree principali
sostegno	121	229	302	363	484	580

Aiuti per il mantenimento della produzione integrata – Periodi successivi al primo quinquennio, anche per chi aderiva alla misura 2f del Reg (CE) 1257/99 - (€/ha/anno)

Tipologia	Seminativi	Bietola	Ortive e	Olivo e	Vite e	Arboree
-----------	------------	---------	----------	---------	--------	---------

colturale	e Foraggiere		altre ann	Castagno	frutti-feri minori	principali
sostegno	77	150	230	230	320	390

.Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della ReteNatura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10% secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono

Tipologia colturale	Seminativi e Foraggiere	Bietola	Ortive e altre ann	Olivo e Castagno	Vite e frutti-feri minori	Arboree principali
sostegno	84	165	253	253	352	429

Il sostegno previsto per le superfici foraggiere è prioritariamente concesso se sono destinate alle produzioni di qualità regolamentata (L.R: n. 33/2002 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare").

Le superfici investite a melo, pero, pesco e vite, possono avere un contributo integrativo per un valore di 150 euro/ettaro/anno, in aggiunta a quello previsto per le due sottoazioni "Introduzione" e "Mantenimento", quando viene realizzata la Difesa Integrata Avanzata (DIA) prevista dal P.S.R..

Oltre alla D.I.A. il sistema di produzione integrata può essere potenziato da azioni complementari come quelle previste dall'Azione 3 e 4.

#### Azione 4 – Incremento della sostanza organica

Entità dell'aiuto: Intervento 1 e 2 il sostegno è pari a 180 euro/ettaro .

#### Azione 3 – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

Entità dell'aiuto:

colture intercalari (Cover Crop) : 170 euro/ettaro/anno;

Inerbimento di frutteti e vigneti: 120 euro/ettaro/anno.

### **Presentazione delle domande**

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 21/11/2011 ed entro il 22/12/2011 come indicato nella determinazione del Direttore Generale Agricoltura Regione Emilia-Romagna nn.14672 del 16/11/2011 .

Le modalità di presentazione delle domande sono definite dal PSR 2007/2013, dal Reg. (CE) 1698/05, da A.G.R.E.A. e nel rispetto di quanto previsto dal Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni di A.G.R.E.A. .

Le “domande di aiuto” inerenti ad Azioni per le quali la decorrenza del periodo di impegno coincide o è successiva al 1 gennaio 2011, non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni; ciò a differenza di quanto verificatosi nel bando con impegni decorrenti dall’annualità 2008.

Per detti bandi, i beneficiari collocati in posizione utile nelle graduatorie dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009

Nel caso in cui soggetti che hanno ottenuto la concessione del sostegno non presentino entro i termini prescritti, nel corso di uno qualsiasi degli anni del periodo di impegno,

- né la domanda di pagamento (anche quella riferita alla prima annualità con eventuale ricalcolo di cui sopra),

- né idonea istanza di rinuncia all’impegno,

fatte salve le verifiche dell’ufficio istruttore, finalizzate ad accertare la continuità dell’impegno, la “domanda di aiuto” manterrà validità ai fini della concessione e della presentazione negli anni successivi delle ulteriori domande di pagamento. Tuttavia il pagamento delle annualità di premio per le quali il beneficiario non abbia presentato idonea domanda di pagamento, non potrà essere effettuato.

L’accoglimento di “domande di aiuto” oltre la scadenza fissata non è ammessa. Con riguardo alle sole “domande di pagamento” si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che prevede di poter le accogliere quelle presentate oltre il termine prescritto applicando una riduzione percentuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, e di non ammettere le domande presentate con un ritardo superiore a 25 giorni civili.

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l’importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all’importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato ai fini delle graduatorie che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l’importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l’importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato ai fini delle graduatorie. Tale tetto di spesa (per le azioni che possono contemplare oscillazioni del premio conseguenti alle rotazioni colturali), non si applicherà invece al ricalcolo dell’aiuto nelle domande di pagamento delle annualità successive.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto, salvo i casi specificamente contemplati dal PSR e dai documenti attuativi regionali.

Le “domande di aiuto” per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/1992 e Reg. CE 1257/1999).

Si ammettono quali uniche eccezioni la presentazione di domande di nuovi impegni per Azioni 3 o 4 in particelle già impegnate per l’Azione 1 e la presentazione di domande per la sola Azione 3 in particelle già impegnate per l’Azione 2. In entrambi i casi devono ricorrere le seguenti condizioni:

- le Azioni 3 o 4 sono singolarmente attivabili;

Per le sole Azioni 1 e 2, unicamente in relazione all'attivazione di specifici bandi provinciali di assunzione di nuovi impegni: - le particelle acquisite in corso di precedenti impegni per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento del medesimo, sono suscettibili di essere oggetto di nuova richiesta di analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni (in tal caso deve essere adottata la metodica di registrazione di campo e magazzino prevista per le aziende con impegni su corpi separati);  
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere territoriale" possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché dette limitazioni siano venute meno prima della emanazione dei bandi provinciali e sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni;  
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere culturale" non possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale; ciò in quanto dette superfici, in ogni momento del periodo di impegno, sono suscettibili di essere oggetto di richiesta di pagamento in conseguenza di avvicendamenti culturali (vedi successivo paragrafo – domande con aggiornamento senza aumento di superficie).

Domande concernenti estensione o trasferimento/sostituzione degli impegni potranno essere accolte unicamente nei casi previsti dal presente Programma, nel limite di quanto disposto dall'art. 45 del Reg. (CE) 1974/2006. In relazione a quanto previsto all'art. 27 paragrafo 12 del medesimo Regolamento (come modificato dal Reg. (UE) 679/11) nel caso di riconoscimento di adeguamenti per prolungamento della durata di impegno, gli stessi possono essere ammessi a condizione che detto prolungamento non determini una estensione del periodo di impegno oltre il 31 dicembre 2013. L'ammissibilità o meno degli adeguamenti in questione sarà definita nelle specifiche disposizioni operative che verranno emanate ad integrazione delle disposizioni contenute nel presente Programma in concomitanza con la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla annualità 2013.

### **Ulteriori documentazione/ da corredare alla domanda**

Nel P.S.R. 2007-2013 e nelle Schede Tecniche attuative delle Azioni sono contenute specifiche disposizioni inerenti all'obbligo che talune dichiarazioni e/o documenti vengano corredati o integrati (anche in momenti successivi) alla domanda di aiuto e/o di pagamento.

Visto quanto disposto dall'art. 11 del Reg. (UE) 65/2011, al paragrafo 1, l'obbligo di cui sopra è esteso alle seguenti documentazioni e dichiarazioni che devono necessariamente essere presentate a corredo o ad integrazione delle domande di aiuto e/o pagamento. Per il dettaglio si rimanda, come già in precedenza indicato, alle modalità che verranno definite dall'AGREA.

- **Azione 2** con notificazione del metodo biologico anche per la produzione zootecnica. Giustificazione del numero delle UBA indicate nella domanda di aiuto e/o pagamento qualora non sia stato riportato il numero risultante nell'Anagrafe delle Aziende agricole al momento della presentazione della domanda.
- **Azione 10.** Copia del nulla osta del Consorzio di bonifica competente per territorio se prevista la sommersione anche parziale dell'area.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "pagamenti agroambientali" siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento

alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno. La Misura 214 in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

#### 1) PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA:

- la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dal presente bando o dagli atti di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda. -Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

-La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa) insieme al suo fascicolo di allegati, entro il quinto giorno feriale successivo a quello di protocollazione, alla: Provincia di Ferrara - Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole – Ufficio Forestazione ed Interventi Ambientali – Via Bologna , 534 – Chiesuol del Fosso – 44100 Ferrara. Orari di apertura dell'ufficio protocollo al pubblico: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì (oltre che alla mattina) dalle 14.30 alle 16.30 .

-I CAA potranno trasmettere le domande alla Provincia di Ferrara solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte della Provincia di Ferrara di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione.

#### 2) PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE:

Tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come "Utente Internet" per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA.

Il beneficiario "Utente Internet", compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di "presentata". Il beneficiario dovrà produrre quindi una "stampa definitiva" della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente alla : Provincia di Ferrara – Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole – Ufficio Forestazione ed Interventi Ambientali– Via Bologna , 534 – Chiesuol del Fosso – 44100 Ferrara.

Orari di apertura dell'ufficio protocollo al pubblico: tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e il martedì (oltre che alla mattina) dalle 14.30 alle 16.30 -.

La Provincia di Ferrara apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati.

La Provincia di Ferrara registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione "protocollo manuale".

In relazione alle scadenze indicate nel presente bando o nell'atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dalla Provincia di Ferrara.

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dal presente bando, la data di ricevimento dell'istanza corrisponde con:

-data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione nel caso

di scelta della modalità: "PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA";

-data di ricezione presso la Provincia di Ferrara nel caso di scelta della modalità:

PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FERRARA".

### 3) CASI DI NON RICEVIBILITA':

Qualora pervengano domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;
- compilate da utenti internet solo parzialmente senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di "presentata");
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di "protocollata").

Tali domande saranno dichiarate non ricevibili e la Provincia di Ferrara comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza del presente bando o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

### 4) PRESENTAZIONE TARDIVA DI DOMANDE

Condizione necessaria per l'erogazione dell'aiuto è la presentazione di una domanda di aiuto. Le domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano con un ritardo non superiore a 25 gg. complessivi (festivi compresi) rispetto alla scadenza del termine fissato o dalle eventuali proroghe eventualmente concesse con atto del D.G. Agricoltura).

Con riferimento all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 sarà applicata una riduzione dell'aiuto pari ad un punto percentuale per ogni giorno feriale di ritardo accumulato; sarà inoltre disposto il controllo in loco obbligatorio per le domande che dovessero pervenire in data successiva a quella di "Estrazione del campione relativo alle domande da controllare in loco".

## ***Cause di forza maggiore***

Sono inoltre ammesse presentazioni tardive successive al termine dei 25 gg. per documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, previste dall'art. 39 dell'ex Reg. (CE) 817/04. Il verificarsi di tali eventi e la relativa documentazione, di valore probante a giudizio della Provincia di Ferrara, deve essere notificato a quest' ultima per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi. Circa l'ammissibilità della causa di forza maggiore si pronuncerà quindi la Provincia di Ferrara con specifico atto amministrativo.

Quadro sintetico della decorrenza dei termini:

le domande di aiuto per impegni agroambientali per l'annata agraria 2011/2012 dovranno:

-essere protocollate entro il 21/12/2011 sul sistema informatico di AGREA se presentate con la modalità "PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA";

-pervenire alla Provincia di Ferrara entro le ore 13.00 del 21/12/2011 se presentate con la modalità "PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI FERRARA".

## **Compilazione domande**

AGREA e la Provincia di Ferrara non effettuano servizi di assistenza alla compilazione delle domande. Sul sito internet di AGREA sono messi a disposizione i manuali dettagliati di compilazione delle,domande sul sistema SOP, per tutte le misure del PSR attivate.

## **Competenza**

La "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Nei casi di Azioni della Misura 214 che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali, possono essere comprese nelle "domande di aiuto" solo le superfici che ricadono in ambiti territoriali della Provincia di Ferrara.

Quanto sopra è quindi a valere per le Azioni 3, 4, 6, 8, 9 e 10.

Per le Azioni 1 e 2 che, a differenza di quanto sopra, coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale condotta o interi corpi aziendali, si procede ad una ulteriore distinzione:

- a) Qualora la Superficie agricola ricadente nel territorio della Provincia di Ferrara abbia estensione pari o superiore al 50% del totale della Superficie agricola condotta, si distinguono le seguenti tipologie:
  - a1) Se le superfici ricadenti negli ambiti territoriali delle Amministrazioni che non hanno approvato Avvisi non possono essere riconosciute "corpo separato" (vedi le definizioni di cui al P.S.R. 2007-2013 e alle Schede Tecniche attuative) tutte le superfici condotte sono assoggettabili a impegno e a pagamento;
  - a2) Se le superfici ricadenti negli ambiti territoriali delle Amministrazioni che non hanno approvato Avvisi possono essere riconosciute "corpo separato" sono assoggettabili a impegno i

soli corpi separati la cui superficie risulta ricadere prevalentemente nel territorio della Provincia di Ferrara.

b) Qualora la Superficie agricola ricadente nel territorio di una Amministrazione che non ha approvato Avvisi pubblici abbia estensione superiore al 50% del totale della Superficie agricola condotta, si distinguono le seguenti tipologie:

b1) Se sono riconoscibili singoli “corpi separati” (vedi le definizioni di cui al P.S.R .2007-2013 e alle Schede Tecniche attuative) prevalentemente compresi all’interno del territorio della Provincia di Ferrara, solo le superfici di detti corpi sono assoggettabili a impegno.

b2) Se non sono riconoscibili “corpi separati” all’interno della Provincia di Ferrara, ovvero nessuno dei corpi separati ricade prevalentemente nella Provincia di cui sopra, la totalità delle superfici non può essere assoggettata ad impegno.

Relativamente alle richieste per Azione 5 è da assumere a riferimento l’ubicazione dell’unità Aziendale nella quale è effettivamente svolta l’attività di allevamento oggetto di impegno.

### **Approvazione e utilizzo della graduatoria e concessione aiuti**

La Provincia di Ferrara in coerenza con le priorità previste dal PSR 2007/2013 e dal PRIP, procederà a selezionare le domande presentate tendo conto delle priorità territoriali, tecniche e soggettive e della riserva finanziaria di cui ai punti precedenti e a formare una graduatoria delle domande richiedenti il sostegno delle Azioni attivate.

L’Amministrazione provvederà ad approvare specifiche graduatorie applicando i criteri di seguito indicati, nel rispetto dei tempi di approvazione indicati nei propri bandi, che non potranno comunque superare i 90 giorni dalla data di acquisizione delle domande.

La procedura di selezione si effettuerà per “azioni”.La graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria. Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, la domanda proseguirà l’iter amministrativo per le sole Azioni finanziabili. Qualora una singola domanda attribuibile a diverse Amministrazioni competenti contenga Azioni finanziabili e altre non finanziabili, sarà cura dell’Amministrazione “titolare” di far proseguire l’iter amministrativo della domanda per le sole Azioni finanziabili. I richiedenti per i quali è accolta specifica “domanda di aiuto” per pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 avranno l’obbligo di presentare le periodiche “domande di pagamento”.

### **. Istruttoria**

La Provincia di Ferrara provvederà ad effettuare l’istruttoria quando:

- sarà definita la graduatoria relativa ai potenziali beneficiari;
- saranno completate da parte di AGREA le operazioni di trasferimento alla Provincia di Ferrara delle domande a SOP.

La Provincia di Ferrara provvederà ad effettuare le attività di istruttoria attraverso:

- verifiche amministrative e informatiche attraverso la gestione del SOP di AGREA, in merito alla conformità delle domande agli impegni assunti ed ai requisiti di ammissibilità previsti dal PSR 2007/2013, dal POA – Asse 2, dal PRIP, da AGREA e dal presente bando ;

- controllo documentale e tecnico previsto dal PSR 2007/2013 per la misura 214 e per ogni singola azione, dal POA – Asse 2, dal PRIP, da AGREA e dal presente bando;
- effettuazione del controllo in loco e del controllo previsto ai sensi della DPR n° 445/2000, nelle percentuali e con le modalità previste da AGREA a seguito di estrazione del campione dei beneficiari a controllo;
- verbale di controllo in loco;
- compilazione della Ceck List e del relativo verbale di istruttoria di ammissibilità alla liquidazione.

La Provincia di Ferrara acquisirà gli esiti dei controlli amministrativi, dei controlli in loco, dei controlli di cui al DPR 445/2000 e definirà l'istruttoria delle domande; quantificherà gli importi da pagare e/o le relative riduzioni ed esclusioni, in base a quanto disposto dal reg. (CE) 817/2004 che, pur abrogato dal reg. (CE) 1975/06, continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1° gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n.1257/1999.

La struttura preposta all'istruttoria è il Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole – Ufficio Forestazione ed Interventi Ambientali– Via Bologna, 534 – Chiesuol del Fosso - FERRARA.

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Mantovani– Responsabile del Servizio Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole –della Provincia di Ferrara .

L'Ufficio presso il quale è possibile l'accesso agli atti é Ufficio Forestazione ed Interventi Ambientali – Via Bologna , 534 nei seguenti orari:

tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 tranne il mercoledì (giorno di chiusura al pubblico) martedì pomeriggio (oltre che alla mattina) dalle 14.30 alle 16.30

### **Cumulabilità degli aiuti**

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 dell'art. 39 del medesimo Regolamento.

### **Misura 214 e OCM ortofrutta.**

Con riferimento alle colture definite dal Reg. CE 1234/07 allegato 1 – parte IX per quanto riguarda la demarcazione tra le misure agroambientali dell'Asse 2 e l'OCM ortofrutta, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni che *devono essere adottate per tutte le operazioni .... che ricadono sul territorio amministrativo regionale*. Per le colture di cui sopra l'OP/AOP interviene nel settore ambientale esclusivamente attraverso degli aiuti previsti per l'intervento 1 “**Produzione integrata**”, disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/07. Il PSR non interviene a favore dei soci delle OP per l'azione 1 “**Produzione integrata**”, nel caso che il PO in questione preveda tale azione. Per quanto riguarda i beneficiari non soci di OP/AOP, il PSR interviene per il finanziamento della Azione 1 “*Produzione integrata*” per tutti i tipi di colture. Per **tutte le altre tipologie di azioni**, compresa l'agricoltura biologica, interviene **esclusivamente** il PSR, sia per i soci OP che per gli altri beneficiari. Sulle superfici regionali interessate da tali azioni, è esclusa la possibilità di pagamenti nell'ambito della Disciplina ambientale di cui ai Programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/07.

*Si precisa che la Disciplina ambientale di cui ai Programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg. (CE) 1234/07 non prevede altre azioni che si sovrappongono con gli impegni previsti dalle Misure agroambientali del PSR.*

#### **Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM**

Le domande di aiuto a valere sulla Misura 214, riguardanti anche solo parzialmente superfici oggetto delle colture di cui al Reg. CE 1234/07 allegato 1 – parte IX, possono essere accolte unicamente qualora il beneficiario

- non sia socio di O.P./A.O.P.,  
ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,
- nel caso in cui non sia attivata l'analoga azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.

L'agricoltore che presenta una domanda di aiuto a valere sulle Azioni della Misura 214

- si impegna per l'intero periodo di durata delle obbligazioni agro-ambientali richieste a non richiedere/percepire pagamenti per le medesime superfici nell'ambito della Disciplina Ambientale di cui ai Programmi Operativi delle OP/AOP.

Le superfici oggetto di "colture OCM" condotte da soci di O.P./A.O.P. che hanno attivato l'Intervento Produzione Integrata, **se impegnate** in ambito P.S.R. dovranno necessariamente essere gestite con **pagamento "azzerato"** (sia nella prima annualità di impegno che in tutte le altre annualità del periodo di impegno in cui sono interessate da tali colture) e sono comunque soggette ai "pertinenti impegni di condizionalità" ed ai "requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari".

Se nell'annualità corrispondente al primo anno di impegno le superfici "impegnate con pagamento azzerato" corrispondono alla totalità della SAU condotta, la domanda di aiuto non può essere accolta.

*La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell'aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell'aiuto stesso. All'AGREA competerà l'attivazione dei necessari controlli incrociati.*

#### **Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009.**

Anche con riferimento alla demarcazione con il regime di sostegni di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio si rimanda al già citato paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

*Per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. del 29/07/2009 - attuativo dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/09 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo riportati di seguito.*

- Bandi emanati a partire dall'annualità 2010
  - per la Romagnola razza pura i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza;
  - per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese i capi oggetto dell'aiuto a titolo dell'art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell'ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza

Per quanto sopra, le UBA dei vitelli suscettibili di essere richieste a pagamento a titolo del già citato articolo 68, non potranno in alcun modo essere conteggiate nel computo delle UBA oggetto di pagamento per gli impegni di cui all'Azione 5 della Misura 214.

- Impegni in corso, assunti nelle annualità precedenti o nel periodo di programmazione 2000-06, i beneficiari della Misura 214 - Azione 5 per
  - le Romagnola razza pura
  - le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzesenon possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 comma 1 per le medesime razze.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

1. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra;
2. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve;
3. se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alle altre misure/azioni originariamente oggetto di riduzione.

.Azione 10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali

Sulle superfici oggetto dell'Azione 10 non possono essere attuate altre azioni della Misura 214.

Azione 9 – Conservazione di spazi naturali, seminaturali e del paesaggio agrario

Sulle superfici oggetto dell'Azione 9 non possono essere attuate altre azioni della Misura 214.

Azione 2 – Produzione biologica

I pagamenti sono cumulabili sia con la Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza” sia con la 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentari”.

Azione 5 – Agrobiodiversità . Tutela di razze autoctone a rischio di abbandono

La presente Azione è applicabile per le medesime UBA oggetto di applicazione dell'Azione 2 “Produzione biologica”.

Azione 6 – Agrobiodiversità. Tutela di varietà autoctone minacciate da erosione

Tali superfici non potranno beneficiare nel contempo del sostegno previsto dall'Azione 1 e/o dall'Azione 2.

Azione 8 – Regime sodivo e prateria estensiva

Sulle superfici interessate non possono essere attuate altre azioni della Misura 214.

Azione 1 – Produzione integrata

I pagamenti sono cumulabili con la Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza” .La presente azione è applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione delle azioni 3 “Copertura vegetale” o 4 “Incremento della sostanza organica”. L’azione 1 per le superfici investite a melo, pero, pesco e vite è inoltre cumulabile con la D.I.A. – Difesa Integrata Avanzata.

Azione 4 – Incremento della sostanza organica

L’aiuto può essere cumulato con quelli previsti dall’Azione 1 “Produzione Integrata”

Azione 3 – Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque

L’aiuto può essere cumulato con quello previsto dalle Azioni 1 “Produzione Integrata” o 2 “Produzione biologica”.

### **. Requisiti ed Impegni che il beneficiario è tenuto ad assumere**

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, per l’intero “periodo di impegno”, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. 2007/2013, nelle " Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214” allegate alla DGR n° 1393 del 20/09/2010 - POA – Asse 2 e nel presente bando.

I richiedenti per i quali è accolta specifica “domanda di aiuto” per Pagamenti agroambientali relativi a specifiche Azioni della Misura 214 diverse dall’Azione 7, avranno l’obbligo di presentare le periodiche “domande di pagamento” nei modi e nei tempi definiti dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia - Romagna e dall’A.G.R.E.A..

I requisiti di accesso dovranno fare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda.

Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento

- per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell’inizio dell’impegno)
- per Azioni per le quali le UBA sono correlate a computi di pagamenti per superficie (Azione 2):
  - alla consistenza media dei capi risultante nell’Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
  - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall’Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda o qualora per il tipo di allevamento considerato non siano riportati dati nella medesima Anagrafe, potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall’inizio dell’anno solare corrente al momento della presentazione della domanda;
- per Azioni caratterizzate da pagamenti per UBA (Azione 5), alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell’inizio dell’impegno).

Ai fini del controllo di specifici impegni correlati al numero di UBA si farà riferimento caso per caso alla documentazione pertinente di riferimento a seconda dei differenti adempimenti oggetto di obbligazione

Tutti i requisiti e le condizioni per l’accesso devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della

domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

Le conseguenze dell'eventuale mancato subentro di impegno nei casi di trasferimento di conduzione delle particelle oggetto di impegno prima della conclusione del periodo di ottemperanza sono regolate al successivo paragrafo "Cambio di Beneficiario/subentro Impegni".

Per gli impegni la cui decorrenza del periodo di ottemperanza coincide o è successiva al 1 gennaio 2012, al momento della presentazione della domanda di aiuto è prevista la sottoscrizione di una clausola di revisione al fine di consentire l'adeguamento degli impegni medesimi al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo a quello di cui al P.S.R. 2007-2013, in conformità all'art. 46 del Reg. (CE) 1974/06.

Il sostegno integrativo previsto per le superfici foraggere di operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni può essere concesso solo in riferimento ad allevamenti iscritti nell'elenco regionale e solo per attività esercitate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Per i casi in cui il P.S.R. 2007-2013 contiene la prescrizione di specifiche qualità di coltura "catastali" (vedi Azione 8), si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 86/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.

Pertanto è fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto alla Provincia di Ferrara -Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole – Ufficio Forestazione ed Interventi Ambientali, qualunque evento (cambio di beneficiario, causa di forza maggiore, moria di piante, svuotamento maceri per lavori ecc.) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata :

-entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi – ai sensi dell'art. 47 , secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 – in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;

-entro i termini previsti dal Regolamento Regionale n° 17/03 comma 3, in caso di cambio beneficiario e con le modalità meglio specificate di cui al punto 17.

I beneficiari di sostegni per la Misura 2.f del P.R.S.R. 2000/2006 per i quali non è stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del P.S.R. 2007/2013 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

Domande concernenti trasferimenti, sostituzioni o estensioni degli impegni potranno essere accolte unicamente se previsti dal P.O.A. -PROGRAMMA OPERATIVO ASSE 2 – approvato con DGR n° 1393 del 20/09/2010 -e nel presente bando.

Tuttavia, si escludono dalla possibilità di trasferimento dell'impegno i beneficiari la cui domanda di assunzione di impegni agroambientali sulla Misura 2.f sia stata assunta a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, con riferimento alle deliberazioni regionali n. 1299 dell'1 agosto 2005 e n. 1797 del 7 novembre 2005. Tale esclusione è motivata dal fatto che essendo già stati assunti gli impegni di rispetto della Condizionalità e di adeguamento degli adempimenti alle condizioni previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013, non sussistono i richiesti presupposti di rafforzamento degli impegni.

Nel caso in cui domande di trasferimenti di impegno non risultassero collocate nelle graduatorie in posizione utile per il loro pagamento, gli interessati dovranno:

- proseguire gli impegni alle condizioni a suo tempo sottoscritte;
- presentare la prescritta domanda di pagamento riferita al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità stabiliti.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti "pagamenti agroambientali" siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i requisiti di accesso faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell'impegno.

La Misura 214 in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

## **. Condizionalità**

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 330 dell'8 febbraio 2010 e loro successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del controllo del rispetto della condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/2006 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la condizionalità relative all'anno di riferimento.

## **. Connessione tra i diversi impegni o tra le diverse Azioni:**

- Sono oggetto dell'Azione 9 obbligatoriamente le superfici impegnate con l'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.) .
- E' obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell'Azione 9, anche se il pagamento della

medesima Azione 9 decorrerà solo dall'annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell'effettiva realizzazione dell'investimento richiesto con l'Azione 3 della Misura 216; ciò comporta che le domande di aiuto nell'azione 9 collocate in posizione utile nel primo anno di presentazione verranno liquidate a partire dal secondo anno di presentazione.

- Per l'Azione 2 permane l'obbligo, fatto salvo le superfici comprese nel sistema Rete Natura 2000, della contestuale adesione all'Azione 9 e/o 10. Tale obbligo è da ritenersi soddisfatto qualora la superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5% della S.A.U. aziendale, al netto delle superfici eventualmente acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non è riconosciuto il sostegno;
- L'Azione 2 è applicabile per le medesime superfici oggetto di applicazione dell'azione 3 “Copertura vegetale” con gli impegni dell'azione 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone”.
- L'azione 5 è applicabile per le medesime UBA oggetto di applicazione dell'azione 2 “Produzione biologica”.
- L'azione 1 è applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione dell'azione 3 “copertura vegetale” o 4 “Incremento della sostanza organica”.

### **Presentazione delle “domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni.**

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Sono soggetti alla presentazione dell'annuale “domanda di pagamento” di sostegni per impegni agroambientali relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i pagamenti per i seguenti impegni:

- a. impegni agroambientali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;
- b. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- c. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg.(CE) n. 1122/09 (che ha abrogato il Reg. (CE) 796/2004) e sue successive modifiche ed integrazioni. Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

La scadenza relativa alla presentazione delle sole domande di pagamento riferibili a Programmi e Regolamenti comunitari precedenti, la cui domanda iniziale è antecedente al 1/1/2007, come da comma 1 art. 8 Reg. (CE) 1975/06, può essere prorogata con atto motivato del Direttore Generale Agricoltura in ragione di quanto disposto al medesimo comma.

Sarà cura di AGREA di dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Considerando che le domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la Misura 214 potrebbero non risultare collocate nelle graduatorie per questa ultima Misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati sono comunque tenuti a presentare, per dette particelle, la domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

-il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;

-non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 73 del Reg. (CE) 796/2004).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno in conseguenza di eventuali limitazioni dei PRIP o perché acquisite durante il corso dell'impegno e non richieste o richiedibili ad estensione/ampliamento di impegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse2. Sono escluse le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative" sussiste l'obbligo per i beneficiari di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite durante il corso dell'impegno, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2. Sono escluse dall'assoggettamento all'impegno le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative".

Qualora non sia ammesso il pagamento per ampliamento di impegno:

- per l'Azione 2, in aree di pianura, fatto salvo quelle presenti nel sistema rete natura 2000, permane l'obbligo della contestuale adesione all'Azione 9 e/o 10 e/o Azione 3 della Misura 216. Tale obbligo è da ritenersi soddisfatto qualora la superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5% della S.A.U. aziendale, al netto delle superfici eventualmente acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non è riconosciuto il sostegno;

-per l'Azione 9 non è prevista l'obbligatorietà di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite.

Nulla osta, comunque, che singoli beneficiari di Azioni 2 e/o 9 amplino volontariamente la superficie aderente all'Azione 9, pur non potendo beneficiare dei sostegni.

Nel caso in cui in corso di attuazione di un impegno per Azione 1 della Misura 214 fosse estesa l'applicabilità della DIA a nuove colture, in assenza di approvazione di specifiche domande di ampliamento di impegno non potrà essere riconosciuta la corresponsione di pagamenti agroambientali per le particelle agricole destinate a dette colture.

### **Casi verificabili e sostegni concedibili**

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato:

#### **a) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI: 1 SENZA AGGIORNAMENTO**

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

#### **2. CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO**

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è **OBBLIGATORIO** che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti.

Si intendono tali anche le variazioni culturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse, in assenza di specifici accoglimenti di "estensioni/ampliamenti di impegno" particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento. Negli anni successivi a quello di presentazione della "domanda di aiuto", a parità di superficie impegnata, sono

ammessi aumenti della consistenza dei sostegni se in ogni singola Amministrazione competente l'importo dei pagamenti richiesti nelle annualità successive non supera l'entità delle risorse disponibili. Diversamente, si procederà in funzione delle originarie graduatorie.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempre che vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica entro il 31 dicembre dell'annualità precedente a quella di richiesta di pagamento della maggiorazione.

Sono da considerare come sopra anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno per particelle già CONDOTTE al momento della assunzione dell'impegno e quindi già comprese nella originaria "domanda di aiuto", per le quali nell'annualità precedente non è stato richiesto/ammesso a pagamento alcun sostegno ricadendo la fattispecie di coltura di cui al Reg. (CE) 1234/07 effettuata da Azienda aderente a Programmi Operativi delle OP/AOP.

**b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti".**

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera S.A.U. aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno i beneficiari interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici, o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Per le domande in questione VI È SEMPRE L'OBBLIGO di aggiornare i dati relativi alla domanda iniziale.

Il sostegno per le annualità successive a quella di assunzione di impegno è di norma CONCESSO per le sole superfici e UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto" (ovvero nell'ultima domanda in riferimento alla quale è stato riconosciuto un ampliamento/estensione di impegno).

Estensioni/ampliamenti di impegno possono essere riconosciuti unicamente:- se le ulteriori particelle e/o UBA sono dichiarate e richieste a pagamento nella domanda;- fino a un incremento dell'estensione dell'impegno corrispondente al 25% rispetto all'estensione dell'impegno come da originaria domanda di aiuto, ovvero fino a un incremento della consistenza delle UBA corrispondente al 25% rispetto alla consistenza dell'impegno come da originaria domanda di aiuto;

- per i soli richiedenti che non hanno ancora concluso il terzo anno di impegno

Pagamenti per ampliamenti di impegno potranno essere riconosciuti unicamente qualora i sostegni che si prevede di corrispondere relativamente alle domande di cui alla precedente lettera a) risultassero inferiori alle risorse disponibili nella specifica annualità cui si riferisce la domanda, e comunque per i soli casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno. Gli importi riconoscibili per ampliamenti non potranno in alcun caso superare il 50% dei pagamenti concessi in riferimento alla originaria domanda di aiuto. Ove le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare la totalità degli importi richiesti per ampliamenti, si procederà e selezionare gli stessi con riferimento alle originarie graduatorie.

**NON È RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per particelle e/o UBA** acquisite successivamente, in assenza di specifici accoglimenti di “estensioni/ampliamenti di impegno”.

Le superfici/UBA incrementate dovranno essere dichiarate in domanda secondo le modalità definite da AGREA.

Con riferimento alla deliberazione regionale n. 1797 del 7 novembre 2005, i beneficiari di pagamenti agroambientali i cui impegni sono stati accolti a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, sono tenuti al proseguimento degli impegni sottoscritti alle condizioni (adempimenti) previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013. Gli stessi beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale in materia di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

### **. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Reg. (UE) 65/2011 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”, Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 10346 del 13/05/2011;
- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1006 del 30 giugno 2008;
- nella Deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente Deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

### **Sanzioni**

Per quanto concerne il regime sanzionatorio si demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni di cui di seguito si riportano i principali aspetti:

1. In base a quanto disposto dalla Legge 689/1981 al capo I, sezione I art. 9 “Principio di specialità” le sanzioni applicabili al Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 sono quelle previste dalla Legge 898/1986.

2. In base alla Legge 898/1986 il sistema sanzionatorio prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.

3. L’irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAOG per importi superiori a 51,65 Euro.

4. In base al combinato disposto dell’art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/1981 e dell’art. 4, comma 1 della Legge 898/1986 le sanzioni amministrative si applicano solo in presenza di indebiti percepimenti conseguenti ad esposizione di dati o notizie false.

5. L’autorità competente a determinare l’entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera c della Legge 898/1986 il “ministro competente, o un funzionario dal lui delegato”. Per le materie di competenza delle Regioni e per le materie ad esse delegate, l’ordinanza ingiunzione è emessa dal Presidente della Giunta Regionale o da funzionario da lui delegato. La Regione Emilia -Romagna, per necessità di carattere metodologico e di assetto istituzionale ha optato per la trasmissione delle pratiche alle Amministrazioni Provinciali ed alle Comunità Montane competenti per territorio ed ha indicato come Enti ai quali inviare i fascicoli relativi ai procedimenti amministrativi sanzionatori di cui alla L.898/1986 le Province e le Comunità Montane (nota prot. n° AAG/APA/05/37384).

6. La legge prevede, peraltro, che fino al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l’infrazione.

7. E’ possibile pagare la sanzione amministrativa, nell’importo determinato dal verbale di contestazione, anche prima dell’adozione, da parte della Provincia di Ferrara, dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento.

8. La procedura che la Provincia di Ferrara, quale organismo incaricato dei controlli, deve seguire per richiedere l’emissione della sanzione amministrativa prevede:

a) la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;

b) la compilazione del verbale di accertamento e trasgressione;

c) la notifica del verbale di contestazione all’interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/1986 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all’estero);

d) il contestuale invio alla autorità competente di cui al precedente punto 6 del verbale di accertamento e trasgressione, accompagnato dal rapporto prescritto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dalla citata legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modifiche;

9. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 51,65.

Per importi indebitamente percepiti superiori ad Euro 4.000, oltre alle sanzioni amministrative, la Provincia di Ferrara, quale organismo incaricato del controllo, dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l’eventuale avvio di azione penale.

Per quanto riguarda le sanzioni relative alle misure che interessano le superfici ed i capi animali, si fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 3508/1992 e 2419/2001.

## **Perdita dei requisiti e inadempimenti**

Per quanto concerne la perdita dei requisiti ed inadempimenti si rimanda al REg CE 65/11 ed alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1107/2011 “REG. (CE) 1698/2005 E DECISIONE C(2010) 9357 DEL 17.12.2010. PSR 2007-2013. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE N. 1006/2008 - ASSE 2. INDIVIDUAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI IMPEGNI E DEI LIVELLI DI GRAVITA', ENTITA' E DURATA DI CUI AL REG. (UE) 65/2011 E AL DM MIPAAF 30125/2009 ESUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A PARTIRE DALL'ANNUALITA' DI PAGAMENTO 2011”

## **Cambio di beneficiario/subentro impegni**

Ai sensi dell'art. 44 paragrafo 1 del Reg. (CE) 1974/06, nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;

b) sottoscrivere e inviare alla Provincia di Ferrara una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003 (punto a);

ovvero, in alternativa:

c) il beneficiario ed il subentrante, congiuntamente, devono dichiarare alla Provincia di Ferrara, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punto b) e c) dovranno essere presentate secondo le modalità (compresa la modulistica) definite in specifici provvedimenti emanati da A.G.R.E.A., nel rispetto di quanto previsto dal proprio Manuale delle Procedure dei controlli e delle sanzioni.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati alla Provincia di Ferrara, nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti e il subentro può avere luogo solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Ferrara.

In tal caso la Provincia di Ferrara adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

### **Riferimenti normativi:**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna
- Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1974/06
- Reg. (CE) n. 1975/06
- Reg. (UE) n. 679/11 che modifica il Reg. (CE) 1974/06.
- Reg. (UE) n. 65/11 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05 e abroga il Reg. (CE) 1975/06. Le citazioni al Regolamento abrogato contenute nel presente Programma, sono da riferire al nuovo Regolamento come da "Tavola di concordanza" di cui all'allegato II al medesimo Reg. (CE) n. 65/2011
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- allegato "A" alla DGP PG. n° 100499/2007 modificata con delibera C.P. nn.88/70587 del 22/09/2010 (di seguito PRIP)
- Determinazione Dirigenziale n. 36072/2010 del 22/4/2010 sono state adottate le delimitazioni geografiche specifiche per il territorio della Provincia di Ferrara ai fini di applicare i criteri di selezioni per le Misure 214, 216 e 221 dell'Asse 2 del PSR 2007-2013;
- Convenzione tra l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia – Romagna e la Provincia di Ferrara siglata in data 20 dicembre 2001 e prorogata al 31 dicembre 2007 con determinazione n. 3530 del Direttore di AGREA per l'Emilia -Romagna;
- Manuale delle Procedure Operative AGREA – PSR 2007/2013
- Manuali delle Procedure Operative AGREA presenti sul relativo sito di AGREA
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia  
ori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia

### **Informativa privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 "Codice Privacy" si informa di quanto segue:

- Che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo conseguente all'istanza di adesione al presente avviso pubblico;

- Che il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D. lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:

- o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. Per tali trattamenti non è richiesto il consenso; la mancanza del conferimento dei dati impedirà l'avvio del procedimento amministrativo di accesso agli atti richiesto con la presente istanza;
- o i dati personali possono essere comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio;
- o inserimento dei dati nelle banche dati condivise ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali.

- I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Provincia di Ravenna individuati quali incaricati dei trattamenti.

- Titolare del Trattamento dei dati è la Provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, Castello Estense e Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Servizio Protezione Flora e Fauna e Produzioni Agricole competente in relazione alla istanza di adesione al presente avviso pubblico.